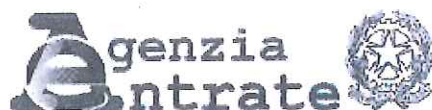


Seg. Besi' d'Amato



Direzione Centrale Accertamento

Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Riscossione

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003383 - 05/06/2013 -
INGRESSO
Allegati : 0



Roma, 29 8/10. 2013

Invia
il direttore

Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili

Consiglio Nazionale Forense

**OGGETTO: Procedure concorsuali - Trasmissione delle comunicazioni ai creditori
Precisazioni**

Nell'ambito degli adempimenti che la legge fallimentare pone a carico di curatori, commissari giudiziali e commissari liquidatori rientra l'invio delle comunicazioni ai creditori di cui rispettivamente all'art. 92 in sede di fallimento, all'art. 171 in sede di concordato preventivo, all'art. 207 in sede di liquidazione coatta amministrativa.

Nelle ipotesi in cui tra i creditori della procedura risulti questa Agenzia, la struttura competente a ricevere le comunicazioni di cui sopra è la Direzione provinciale che è preposta all'espletamento degli adempimenti che la normativa di riferimento pone a carico dei creditori. In particolare, tale Direzione provinciale deve essere individuata sulla base del domicilio fiscale del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale alla data di apertura della stessa.

Ciò premesso, si è riscontrato che un consistente numero di professionisti incaricati di assolvere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore trasmette le sopra menzionate comunicazioni a questa Direzione.

Tale circostanza implica l'onere da parte di questa struttura centrale di procedere all'inoltro delle stesse alle Direzioni provinciali competenti, determinando così un aggravio procedurale che assume profili di criticità attesa la natura perentoria dei termini previsti dalla disciplina fallimentare per l'insinuazione dei crediti.

Al fine di scongiurare il possibile pregiudizio derivante dalla mancata tempestiva acquisizione della notizia di apertura della procedura concorsuale sull'attivazione degli adempimenti connessi alla tutela del credito erariale, sarebbe

quindi auspicabile che le comunicazioni di cui agli artt. 92, 171 e 207 della legge fallimentare venissero trasmesse da parte degli organi della procedura a ciò preposti direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione provinciale territorialmente competente in base al domicilio fiscale del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale alla data di apertura della stessa, anziché a quello di questa Direzione centrale.

Tanto si rappresenta per le iniziative che codesti Ordini riterranno opportuno assumere per sensibilizzare i propri iscritti in tal senso.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Salvatore Lampone

